Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 3 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1941-XIX, registro n. 25 Guerra, foglio n. 104.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valore militare:

MEDAGLIA D'ORO

Capelli Vincenzo, da San Bassano (Cremona), soldato 65° reggimento fanteria. — Soldato valoroso, pronto ad ogni sacrificio, otteneva dopo vive insistenze di partecipare volontariamente al combattimento, anzichè assolvere le sue normali funzioni di telefonista. In due giorni di aspra lotta nella bufera, in alta montagna, contro posizioni ben fortificate e strenuamente difese, era esempio di cosciente audacia, di insuperabile tenacia e di sprezzo del pericolo nel portare un cannone fin sotto le feritoie di un forte presidiato dal nemico. Gravemente ferito in più parti del corpo ed agli occhi, non cessava di trasfondere il suo fervido entusiasmo nei compagni. Al posto di medicazione, mentre gli venivano asportati entrambi gli occhi, esprimeva solo il rammarico di non poter più seguire i commilitoni, ormai prossimi alla vittoria. In seguito, minorato nel fisico, non nell'ardore guerriero, dava mirabili prove di alto spirito di corpo, di caldo cameratismo, di sublime attaccamento a quel dovere militare, cui senza un lamento aveva fatto dono della vista. — Piccolo S. Bernardo, Forte Traversette, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Francescatto Mario fu Ferruccio e di Meluzzo Ida, da Modave (Belgio), tenente 1° gruppo alpini « Valle » (*alla memoria*). — Comandante di un presidio posto a difesa di un'importante sella montana, ne manteneva per tre giorni il possesso nonostante ripetuti attacchi avversari. Sopraffatto da forze soverchianti era costretto a cedere terreno; passato al contrattacco riconquistava valorosamente la posizione e benchè ferito, rifiutava di abbandonare il reparto. In un successivo attacco nemico ne contrastava accanitamente l'avanzata finchè cadeva colpito a morte. Magnifica figura di soldato e di comandante, fulgido esempio di coraggio e di eroismo. — Sella Policani, 28-30 novembre - Shesh i Mal, 14 dicembre 1940-XIX.

Majani Mariano di Domenico e di Bombardieri Erminia, da Orbetello, capitano Comando divisione speciale Harar. — Non destinato a partecipare alle operazioni per la conquista del Somaliland, muoveva vive insistenze per essere assegnato ad un reparto di prima linea. Designato quale ufficiale di collegamento presso un comando di grande unità coloniale, impegnata in durissima azione, spontaneamente si inquadrava in un battaglione vivacemente impegnato in attacco di forte posizione nemica. Assunto il comando di un settore della fronte, respingeva un sanguinoso attacco avversario e, per quanto gravemente ferito ad un piede, trasfondeva negli ascari presenti, il suo ardimentoso slancio e li incitava a respingere il nemico ed a passare al contrattacco. Sottoposto all'amputazione dell'arto, sopportava il doloroso intervento con la stessa fermezza con cui aveva affrontato l'avversario sul campo di battaglia e si esprimeva con ardente fierezza per l'offerta fatta alla patria. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fadda Francesco fu Giovanni e di Congin Rita, da Nuoro, fanteria 37° battaglione mortai divisionale. — Servente di squadra mortai da 45 in combattimento, si offriva per una difficile missione di collegamento e l'assolveva appieno attraversando zona fortemente battuta. Durante un contrattacco nemico, animosamente vi partecipava coi fucilieri. Ferito, rifiutava il soccorso per rimanere al posto di combattimento. Fiero esempio ai compagni, di volontarismo e d'illimitata dedizione. — Passo Cuore, 22 giugno 1940-XVIII.

Fucci Luigi di Pietro e di Lapi Maria, da Città di Castello (Perugia), capitano 42° fanteria. — Comandante di compagnia, di sperimentata capacità, guidava il reparto con intrepidezza e fermo valore. Incurante del fuoco di artiglieria e mitragliatrici, con alcuni animosi apriva con pinze tagliafili un varco nei reticolati. Conquistava così di viva forza la posizione, volgeva vittoriosamente l'attacco contro ulteriori ben difesi obiettivi, confermando il valore già da lui dimostrato in altri campi di battaglia. — Colle Bassa - Colle Razet, 22 giugno 1940-XVIII.

Nicolini Umberto di Pietro e di Migliavacca Virginia, da Milano, artigliere 29° reggimento artiglieria. — Servente di una batteria fortemente controbattuta dal tiro nemico, si prodigava per rifornire di munizioni la linea dei pezzi. Ferito in più parti del corpo, da scheggie di granata, persisteva nell'assolvimento del proprio compito, dando esempio di ferma volontà ed alto sentimento del dovere. Estenuato nelle forze, si trascinava ancora una volta sulla linea di fuoco per depositarvi l'ultimo rifornimento. — Grammondo, 23 giugno 1940-XVIII.

Nino Antonio di Giovanni Giuseppe e di Vacca Giovanna Rosa, da Borune (Nuoro), fante 42° reggimento fanteria. — Servente di mitragliatrice, durante un'azione, arditamente si portava, per postare l'arma, in un punto intesamente battuto, incitando ed incoraggiando gli altri componenti la squadra. Ferito gravemente al viso da scheggia di granata e privato della parola, si sforzava di indicare con cenni ai compagni la postazione dell'arma e gli obiettivi da battere. Esempio di sprezzo del pericolo ed alta dedizione al dovere. — Passo Cuore, 22 giugno 1940-XVIII.

Pacella Domenico di Antonio e di Magna Lucia, da Atella (Potenza), fante 232° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In terreno asperrimo ed in rigidissime condizioni meteorologiche, sotto intenso fuoco proveniente da forti postazioni di mitragliatrici, superava arditamente due profondi ordini di reticolati. Giunto col suo plotone a tiro di bombe a mano dalle postazioni avversarie e colpito a morte il proprio comandante, persisteva nell'attacco, contribuendo al ripiegamento del nemico sui retrostanti fortini e facilitando l'avanzata di altro reparto. Nel prosieguo dell'azione, cadeva colpito da raffica di mitragliatrice. Esempio mirabile di ardimento, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Colle del Moncenisio, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Quaranta Vincenzo fu Angelo e di Capuano Amalia, da Serracapriola (Foggia), tenente colonnello 41° reggimento fanteria. — Comandante di battaglione, guidava valorosamente i suoi reparti alla conquista di posizione fortemente munita. Venuti a mancare i comandanti di compagnia ed il comandante di un battaglione camicie nere che era di rinforzo nell'azione, riuniva al suo diretto comando fanti e camicie nere ed in tre successivi assalti sotto violenta reazione nemica li portava alla vittoria. — Monte Razet, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Tortorelli Giuseppe fu Pietro e di Moretti Assunta, da Arezzo, capitano 42° reggimento fanteria. — Destinato per mobilitazione, ad altro incarico, otteneva di rimanere alle truppe. Comandante di compagnia fucilieri in attacco contro munita posizione, guidava il reparto con slancio e sprezzo del pericolo. Ferito, si medicava sommariamente, e manteneva il suo posto di comando rincuorando i fanti con l'esempio e con la parola. Solamente due giorni dopo, ed a combattimento ultimato, acconsentiva a farsi trasportare in luogo di cura. — Passo Vacche, 22 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Andreolo Luigi di Giovan Battista e di Caudio Alessandrina, da Sessano (Vicenza), soldato 92° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Capo arma mitragliere, si imponeva all'ammirazione degli stessi camerati per l'ardire con cui trascinava il suo gruppo all'attacco di forti posizioni nemiche. In una fase del combattimento, visto un compagno mortalmente ferito, accorreva in suo soccorso e, caricatolo sulle spalle, cercava di portarlo in salvo. Ferito a sua volta da granata ad una gamba, addolorato per non aver potuto portare a termine la sua opera pietosa, si avviava zoppicante verso il posto di medicazione ma stremato per la perdita di sangue, cadeva svenuto. Decedeva poi all'ospedale per la ferita riportata. Esempio di coraggio, di cameratismo e di spirito di sacrificio. — Quota 2406 di Daraque Poste, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Antoniazza Riccardo di Gerolamo e di Imperiali Teresa, da Tradate (Varese), caporale VIII settore G. a. g. — Comandante di un nucleo armi supplementari, dislocato su un'importante posizione di alta montagna, nonostante l'infuriare della tormenta e l'intenso tiro dell'artiglieria nemica, con singolare perizia dirigeva il fuoco delle proprie armi sugli obiettivi avversari. Caduti cinque suoi uomini, continuava a far funzionare, con pochi superstiti, le armi, rintuzzando efficacemente un tentativo di contrattacco nemico. — Alta Valle Frejus, 20-24 giugno 1940-XVIII.

Barmaverai Ettore di Pietro e di Barmaverai Tecla, da San Pietro (Aosta), sergente maggiore 64° reggimento fanteria. — Aiutante di sanità si adoperava infaticabilmente, attraverso zone violentemente battute dall'artiglieria nemica, a medicare e a portare in salvo numerosi feriti; travolto dallo scoppio di una granata e malamente contuso continuava nella sua opera dando mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del proprio dovere. — Le Planey-Les Serènes, 23-24 giugno 1940-XVIII.

Bonuzzi Italo fu Vitale e di Bernareggi Giovanni, da Genova, fante 42° reggimento fanteria. — Portaordini di compagnia avanzata, si prodigava nella sua mansione con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere sotto violento fuoco nemico. Ferito, non si portava al posto di medicazione che dopo aver esaurito il proprio compito. — Passo di Treittore, 22 giugno 1940-XVIII.

Costanzo Luigi di Vincenzo e fu Capassa Maria, da Frattamaggiore (Napoli), sergente 37° battaglione mortai divisionale. — Comandante di squadra mortai in attacco contro posizione fortificata, constatato lo scarso effetto del tiro curvo delle proprie armi contro una mitragliatrice in postazione protetta, con slancio si portava sotto la postazione e con getto di bombe a mano attraverso la feritoia riusciva a ridurre all'impotenza l'arma ed a fugarne i serventi. Esempio di intelligente iniziativa e di fiero ardimento. — Passo Cuore, 22 giugno 1940-XVIII.

Di Dio Egidio fu Pietro e di Occhilupo Virginia, da Palermo, tenente colonnello 18° reggimento fanteria. — Assunto il comando di un reggimento alla vigilia delle operazioni, ne predisponeva e coordinava l'azione, improntandola a decisa risolutezza e salda fede nella vittoria. In tre giornate di dura lotta, superando avverse condizioni di terreno e di clima, lo portava attraverso la munita organizzazione fortificatoria nemica, alla conquista di importanti obiettivi. — Alta Valle Ubayette, 23-24 giugno 1940-XVIII.

Gallo Giovanni di Vincenzo e di Testore Maria, da Borgomasino (Aosta), sergente 4° Alpini battaglione « Ivrea ». — Comandante di una squadra fucilieri, ricevuto il compito di rioccupare una quota precedentemente sgombrata dai nostri, con azione ardita e vigorosa, riusciva brillantemente ad impadronirsi della posizione vincendo, oltre che il nemico, anche le avverse condizioni atmosferiche e del terreno. Esempio ammirevole di audacia e sprezzo del pericolo. — Punta Maurice, 12 giugno 1940-XVIII.

Gelmini Angelo di Domenico e di Guerino Dionisia, da Pavone (Brescia), caporal maggiore 42° reggimento fanteria. — Graduato di compagnia impegnata in attacco, non esitava ad esporsi a violento fuoco della difesa per aprire con pinze tagliafili un varco nei reticolati, agevolando così l'azione del proprio reparto. Passo del Treittore, 22 giugno 1940-XVIII.

Giuliani Giuseppe di Carlo e fu Lembi Giuseppina, da Bistagni (Asti), guardia di finanza, brigata Regia guardia di finanza « Argentera ». — Componente di un nucleo confinario, attaccato improvvisamente da forze preponderanti, rispondeva al fuoco nemico con calma e coraggio, fino a quando, gravemente ferito, era costretto ad abbandonare la lotta. — Colle della Maddalena, 13 giugno 1940-XVIII.

Lo Presti Francesco di Carmelo e di Frusch Francesca, da Trieste, sergente 17° reggimento fanteria. — Comandante di squadra fucilieri penetrava nell'organizzazione difensiva nemica per tentare un colpo di mano contro una batteria in caverna, con manovra aggressiva, attirava le offese dell'avversario per agevolare l'azione di altra squadra. Sopraffatto da forze nemiche e ricevuto l'ordine di ripiegare, si preoccupava che il movimento venisse eseguito ordinatamente e che venissero soccorsi e trasportati i feriti. Egli stesso incurante del fuoco e dell'incalzare del nemico, traeva in salvo un ferito grave. — Larche, 23 giugno 1940-XVIII.

Macario Vincenzo fu Bastiano e di Ricci Giovannina, da San Martino (Campobasso), fante 42° reggimento fanteria. — Sotto intenso fuoco di mitragliatrici si gettava con altri animosi sui reticolati che impedivano l'avanzata della compagna e, con pinze tagliafili, apriva prontamente un capace varco, portando col suo atto intrepido e risolutivo, valido contributo all'azione. — Passo di Treittore, 22 giugno 1940-XVIII.

Mameli Mario di Pietro e di Ariù Efisia, da Decimo (Cagliari), fante 42° reggimento fanteria. — Sotto intenso fuoco di mitragliatrici, con ammirevole sprezzo del pericolo, si lanciava con le pinze tagliafili sui reticolati nemci e riusciva in breve ad aprire un varco alla sua compagnia, agevolandola, così nel raggiungimento degli obiettivi. — Passo Treittore, 22 giugno 1940-XVIII.

Marini Antonio di Salvatore e di fu Cipriani Lucia, da Cortina (Teramo), caporal maggiore 34 reggimento fanteria. — Comandante di squadra fucilieri, guidava i suoi uomini all'attacco di una posizione avversaria. Scorto un gruppo nemico che, col fuoco nutrito e preciso, si difendeva disperatamente, trascinava la sua squadra all'assalto e, con lancio di bombe a mano, catturava numerosi avversari, rimanendo egli stesso ferito. — Val Tinea, 23-24 giugno 1940-XVIII.

Passerana Elvio di Giorgio e di Ramasco Aurora, da Biella (Vercelli), sergente 4° reggimento alpini. — Comandante di una squadra di fucilieri, con ammirabile perizia e con sicura capacità, superate grandi difficoltà di terreno, riusciva a portarsi a ridosso di posizioni tenute dal nemico; indi, con fulminea azione e con magnifico slancio, si impossessava di due postazioni avversarie, mettendo in fuga il nemico. Bell'esempio di dovere e di sprezzo del pericolo. — Colle Vandet, 14 giugno 1940-XVIII.

Petrini Attilio fu Enrico e di Onorato Maria Angela, da La Maddalena (Sassari), maggiore 34° reggimento fanteria. — Comandante di un battaglione di primo scaglione, intuito che la posizione occupata non poteva essere tenuta perchè soggetta ad intenso fuoco avversario, venuti a mancare i collegamenti, causa la tormenta, di iniziativa, attaccava l'avversario, catturando prigionieri, armi e munizioni. — Valle Tinea, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Randazzo Salvatore di Salvatore e di Sparacio Rosa, da Terrasini (Palermo) carabiniere legione territoriale CC. RR. di Palermo (*alla memoria*). — Di servizio presso un cantiere navale, durante improvvisa incursione aerea nemica, ferito gravemente in seguito a scoppio di bomba, manteneva calma esemplare e contegno virile. Sopportava con eccezionale forza d'animo il vano intervento chirurgico e conscio della prossima fine esprimeva al proprio comandante di legione il suo rammarico per non poter più servire la patria. Esempio di elevati sentimenti patriottici e di salde virtù militari. — Palermo, 23 giugno 1940-XVIII.

Sampugnaro Nunzio, di Alfio e di Emanuele Grazia, da Carlentini (Siracusa), fante 42° reggimento fanteria. — Con ammirevole ardimento si gettava con alcuni compagni sui reticolati nemici e con le pinze tagliafili sotto violenta reazione di fuoco della difesa, riusciva in breve ad aprire un varco al passaggio della compagnia. — Passo del Treittore, 22 giugno 1940-XVIII.

Signorelli Giuseppe, di Francesco e fu Venuti Venera, da Castelvetrano (Trapani), sottotenente 41° reggimento fanteria. — Comandante di plotone in un'azione contro un forte avanzato, si poneva alla testa dei suoi uomini e con travolgente impeto li guidava sotto il fuoco nemico alla conquista della posizione. Ferito, perseverava con ardore fino a missione completamente adempiuta. Esempio di prodezza e di elevato spirito di sacrificio. — Monte Aine, 15 giugno 1940-XVIII.

Soldi Ettore di Giuseppe e di Casca Fia, da Bucherasio (Pinerolo), tenente 42° reggimento fanteria. — Comandante di compagnia fucilieri all'attacco di posizione fortificata, gui-

dava vittoriosamente i suoi uomini sotto il fuoco nemico, attraverso i reticolati. Ferito, non lasciava il comando se non dopo aver riordinato i suoi fanti ed organizzata a difesa la posizione. — Monte Razet, 22 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Agozzino Giuseppe di Calogero e di Manganaro Maria, da Scaletta (Messina), guardia scelta di finanza 17° reggimento fanteria « Acqui ». — Volontariamente recapitava ordini ad un plotone CC. NN. in ricognizione nelle linee nemiche. Fatto segno ad intenso fuoco di artiglieria e di armi automatiche nemiche, portava a compimento la missione affidatagli, dando valido contributo al felice esito della ricognizione. — Colle della Maddalena - Maisonmeane, 17 giugno 1940-XVIII.

Alessi Osvaldo di Almerico e di Elitropeli Maria, da Papigno (Roma), maggiore 33° reggimento fanteria. — Comandante di battaglione in attacco, si prodigava in difficili condizioni climatiche e sotto il fuoco nemico, conducendo il battaglione alla conquista della posizione attaccata. — Vallone Ciastiglione, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Arzani Enrico di Angelo e di Lodigiani Angela, da S. Genesio (Pavia), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Nella faticosa marcia di avvicinamento e nell'attacco di munita posizione nemica, era di esempio ai dipendenti per fede ed ardimento e si prodigava nel proprio compito con ardore e capacità. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Avanza Giovanni di Carlo e di Marchetti Rosa, da Mortara (Pavia), caporal maggiore 33° reggimento fanteria. — Comandante di squadra fucilieri, oltrepassava col proprio reparto il reticolato nemico mettendo in fuga un nucleo avversario. Manteneva poi la posizione raggiunta sotto intenso tiro di artiglieria, fino al sopraggiungere dei reparti retrostanti. — Vieux Clocher, 23 giugno 1940-XVIII.

Barolo Santino di Giovanni e di Ferrando Francesca, da Castelnuovo Bormida (Alessandria), sergente maggiore VIII settore G. a F. — Offertosi di accompagnare il proprio ufficiale, incaricato durante la notte del recapito di un ordine al comando di una colonna di attacco, cooperava con spirito entusiastico, nonostante la tormenta ed il forte tiro nemico, all'assolvimento del difficile compito. Spingevasi poscia col suo superiore, presso i reparti avanzati e partecipava volontariamente, con una pattuglia, all'occupazione di importante posizione, dimostrando, malgrado la violenta reazione avversaria, coraggio esemplare ed elevato senso del dovere. — Alta Valle Frejus, 21 giugno 1940-XVIII.

Baroni Osvaldo di Domenico e di Bonatti Angela, da Castelletto Lodigiano (Milano), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Comandante di squadra fucilieri, animosamente guidava il reparto sotto violento fuoco nemico, alla conquista degli obiettivi assegnati. — Colle Sautron-Viraysse, 22 giugno 1940-XVIII.

Bassignana Aldo di Michele e di Mondino Giovanna, da Mondovì (Cuneo), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Addetto al servizio viveri e munizioni in alta montagna e in dure condizioni di clima, lo adempiva con abnegazione e spirito di sacrificio. Dopo aver assicurato il servizio chiedeva ed otteneva di partecipare quale comandante di squadra al combattimento, durante il corso del quale dava ripetute prove di capacità e di valore. — Colle Sautron, 22-23-24 giugno 1940.

Belli Giampaolo di Luigi da Milano, tenente III settore di copertura. — Comandante di un gruppo di caposaldi in un delicatissimo punto del confine, organizzava di sua iniziativa un'ardita pattuglia di volontari e ne assumeva volontariamente il comando. Nonostante il fuoco avversario, raggiungeva le postazioni nemiche e con abile manovra obbligava l'avversario a svelarsi e successivamente a ripiegare. Assolveva il compito prefissosi con ardimento e coraggio esemplari. — Colle Panteris-Laghi di Vens, 22 giugno 1940-XVIII.

Belloni Maurizio di Angelo e di Magnetti Maria, da Milano, tenente comando divisione fanteria « Cosseria ». — Ufficiale addetto a un comando di divisione in servizio di collegamento con un reggimento di fanteria, si portava presso i reparti più avanzati, sotto intenso fuoco nemico, riuscendo a riattivare collegamenti interrotti e fornendo informazioni utilissime per la condotta dell'operazione. — Mortola Superiore-Passo S. Paolo, 20 giugno 1940-XVIII.

Bonanomi Fausto di Luigi e di Germetti Giuseppina, da Lasnigo (Como), fante VIII settore di copertura. — Ottenuto di partecipare volontario ad un rischioso servizio di collegamento fra reparti in combattimento, si distingueva fra tutti per zelo ed entusiasmo, come per sprezzo del pericolo e del disagio. Rientrando nelle nostre linee dal servizio di pattuglia, trovato un camerata alpino giacente nella neve per congelamento di una gamba, malgrado la bufera e l'intenso bombardamento in corso, lo portava a spalla sino al più vicino posto di medicazione salvandolo da sicura morte. Bello esempio di elevato spirito di combattente e di sano, sentito cameratismo. — Zona Colle della Rho, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Bruno Giovanni di Francesco e di Riccobono Giovanna, da Isola delle Femmine (Palermo), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Comandante di squadra mortai da 81/mm. si prodigava nel suo compito con estremo valore. In un momento difficile dell'azione, vista la necessità del suo intervento per il rifornimento delle munizioni, non indugiava ad esporsi a violento fuoco nemico per fronteggiare l'esigenza del combattimento. — Colle Sautron, 22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Canonico Raffaele di Silvestro e di Cepollaro Ada, da Salerno, tenente 4° reggimento artiglieria contraerei. — Durante un'incursione aerea, nonostante che la batteria fosse soggetta ad efficace azione di bombardamento da parte di aerei nemici, con calma e sprezzo del pericolo dirigeva il tiro dei propri pezzi, riuscendo a disperdere i velivoli avversari e ad abbatterne uno. — M. Vegliasco, 16 giugno 1940-XVIII.

Bruschi Franco di Egisto e di Aida Gennari, da Roma, tenente VIII settore G. a F. — Ufficiale medico di un caposaldo dislocato in alta montagna, per tutto il periodo delle operazioni, si prodigava instancabilmente nella cura dei feriti ed assiderati recandosi ripetutamente a prestare la sua opera in ogni punto del terreno d'azione, nonostante l'infuriare della tormenta e il violento fuoco del nemico. Per il suo pronto ed efficace intervento alcuni feriti ed assiderati poterono essere salvati. Esempio di devozione al dovere, di spirito di sacrificio e di sprezzo del pericolo. — Alta Valle del Frejus, 21-25 giugno 1940-XVIII.

Caporizzi Ennio di Alfredo e fu Vignale Cesarina, da Terlizzi (Bari), tenente VIII settore G. a F. — Comandante di caposaldo autonomo G. a F., organizzava, con somma perizia ed intelligenza, vari nuclei campali sulla cresta di confine, per agevolare l'azione della colonna alpina destinata ad avanzare oltre il colle da lui occupato. Iniziato l'attacco, incurante della violenta reazione nemica, dirigeva personalmente ed efficacemente il fuoco delle proprie armi in accompagnamento della colonna stessa, con la quale si teneva costantemente collegato, così da poter fornire al comando superiore notizie precise e tempestive sull'andamento dell'azione. Con prontezza e decisione raggiungeva alcuni tentativi di infiltrazione del nemico che, fruendo delle condizioni atmosferiche decisamente avverse, mirava ad aggirare le difese del colle; inseguiva poi arditamente i nuclei in ritirata fino alle loro posizioni di partenza. Si offriva, infine, con generoso slancio, sotto l'imperversare della tormenta, per rifornire di munizioni e viveri la colonna alpina, penetrata profondamente nel dispositivo nemico. In cinque giorni di azione era di alto esempio ai dipendenti per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Colle della Pelouse, 21-25 giugno 1940-XVIII.

Cappellaro Enore di Cappellaro Ida, da Verzegnis (Udine), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Resasi inservibile la propria mitragliatrice in seguito ad un colpo di artiglieria, sostituiva di propria iniziativa il tiratore di un pezzo colto da malore. Durante tutto il combattimento coraggiosamente assolveva le nuove funzioni sotto violenta reazione nemica. — Colle Sautron, 22 giugno 1940-XVIII.

Coscia Giulio di Oreste e di Tracnes Teresa, da Ronco Scrivia, caporal maggiore 29° reggimento artiglieria. — Osservatore del comando di reggimento, ferito da scheggia di granata, insisteva per rimanere ugualmente al suo posto di combattimento, che non lasciava se non dietro ordine del superiore. — Grammondo, 23 giugno 1940-XVIII.

Del Vivo Livio fu Ugo e di Rocchi Ester, da Livorno, caporal maggiore 9° reggimento bersaglieri. — Portaordini ardito e sicuro, durante tre giorni di combattimento, si prodigava incessantemente dove maggiore era il pericolo, per mantenere il collegamento. Offertosi volontario per ricercare in territorio nemico un reparto rimasto isolato, solo, di notte, tra la nebbia e sotto l'imperversare di una violenta azione di artiglieria, stremato portava a compimento la sua missione. Esempio di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio. — Piccolo S. Bernardo, 21-23 giugno 1940-XVIII.

De Martis Giuseppe di Francesco e di Gennatempo Rosina, da Mores (Oristano), fante 34° reggimento fanteria. — Si offriva volontario per far parte di una pattuglia di arditi che aveva avuto l'incarico di occupare una casa dove si erano annidati alcuni nemici. Si portava con decisione a stretto con-

tatto di essi e con lancio di bombe a mano cercava di costringerli alla resa. Nel tentativo veniva ferito. — Val Tinea, 23-25 giugno 1940-XVIII.

De Sabato Enrico di Francesco e di Guidotti Luisa, da Lecce, tenente 24° reggimento fanteria. — Comandante di una compagnia fucilieri fortemente provata dal fuoco, conduceva il proprio reparto con perizia all'attacco di una posizione nemica, riuscendo a travolgere la resistenza avversaria ed a catturare prigionieri. — Val Tinea, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Fasullo Giuseppe di Giuseppe e di Coppola Pasqua, da Castellamare (Trapani), fante 34° reggimento fanteria. — Fante esploratore, comandante di una pattuglia avanzata, si slanciava per primo contro forze nemiche. Noncurante della reazione avversaria, persisteva nell'azione, contribuendo alla cattura di alcuni nemici. — Val Tinea, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Garberi Paolo di Pietro e di Latigiani Teresa, da Pieve del Cairo (Pavia), caporal maggiore 44° reggimento fanteria. — Vicecomandante di squadra mitraglieri, venuto a mancare il comandante, assumeva il comando del reparto e con perizia ne dirigeva l'azione sotto il fuoco nemico. Avuto ordine di ripiegare da una posizione avanzata, con accortezza compiva il movimento non tralasciando di controbattere le armi avversarie. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Ghibaudi Pietro fu Luigi e di Ghibaudi Rosa, da Tortona, maggiore 17° reggimento fanteria. — Comandante di battaglione, in tre giorni di aspri combattimenti guidava i propri reparti con perizia ed ardimento. Più volte, nei momenti più difficicili, si portava in testa al battaglione per animarlo e guidarlo verso gli obiettivi. — Maisoneane-Larche, 23-24 giugno 1940-XVIII.

Giliberto Umberto, fante 90° reggimento fanteria. — Radiotelegrafista di battaglione, durante due giorni di aspri combattimenti, si prodigava con sereno sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio, in terreno scoperto e battuto, per mantenere costantemente in collegamento il comando coi reparti. Esemplare per abnegazione, dedizione al dovere, sprezzo del pericolo. — Passo Paradiso -La Colla, 20-22 giugno 1940-XVIII.

Mazzoferro Anastasio di Enrico, da S. Elpidio (Ascoli Piceno), geniere III settore di copertura. — Geniere, chiese ed ottenne di far parte di un nucleo avanzato della Guardia alla Frontiera e vi rimase, sotto il fuoco della artiglieria nemica, per tutta la durata delle operazioni rifiutando il cambio malgrado un malessere che lo aveva colpito. — Monte della Signora Colle della Maddalena, 23 giugno 1940-XVIII.

Pedrali Luigi di Angelo e di Ceresoli Maria, da Sotto il Monte (Bergamo), caporal maggiore VIII settore di copertura. — Distintosi in precedenti azioni di pattuglia, volontariamente si offriva per accompagnare il proprio ufficiale in una rischiosa ricognizione ed, in pieno giorno, penetrava nel vivo della sistemazione difensiva avversaria per circa quattro chilometri, cooperando efficacemente alla riuscita dell'impresa. Nel corso delle successive operazioni coi suoi uomini, contribuiva a rifornire reparti avanzati di viveri, munizioni, soccorrendo feriti ed assiderati. Bello esempio di devozione ai superiori, di cameratismo e di ardimento. — Rio du Grand Vallon, 18-24 giugno 1940-XVIII.

Quaresimini Tommaso di Giacomo e di Venturini Giulia, da Brescia, sergente 2° reggimento genio. — Sottufficiale di una compagnia artieri, chiedeva ed otteneva l'incarico di un lavoro in prima linea. Adempiva il compito con scrupolo e diligenza, incurante dell'intenso tiro di interdizione dell'artiglieria nemica. — Alta Ubayette - Rio del Pis, 22 giugno 1940-XVIII.

Redaelli Mario di G. Battista e di Motta Ancilla, da Vimercate (Monza), caporal maggiore 2° reggimento genio. — Capo di una squadra telefonisti assegnata ad un reparto di fanteria, con sprezzo del pericolo e perizia tecnica assicurava il funzionamento dei collegamenti sotto intenso tiro dell'artiglieria nemica. — Val Miniera, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Rovelaschi Angelo di Luigi e di Rho Angela, da Rosate (Milano), caporal maggiore 37° reggimento fanteria. — Caposquadra fucilieri, guidava all'attacco i suoi uomini con sereno sprezzo del pericolo sotto violento tiro dell'artiglieria avversaria e raffiche di mitragliatrici. — Cima Campbel, 22 giugno 1940-XVIII.

Sala Giovanni fu Rodolfo e di Corbetta Maria, da Barzago (Como), geniere VIII settore G. a F. — Telefonista guardafili, durante un intenso bombardamento nemico, per effetto del quale veniva interrotto il collegamento telefonico con una cima alpina di particolare importanza, si offriva volontario per riattivare e mantenere il collegamento, compiendo la scalata della cima numerose volte in un giorno solo, dimostrando sprezzo del pericolo e senso di abnegazione non comuni. — Guglia Rona, 21 giugno 1940-XVIII.

Seccia Antonio di Francesco e di Torre Maria, da Arona, tenente VIII settore di copertura. — Comandante di un caposaldo, in alta montagna, nonostante l'avversità del clima, l'infuriare della tormenta e la violenta reazione del nemico, sapeva infondere calma e fermezza al suo reparto, mantenendo la posizione, occupata, indispensabile al proseguimento delle operazioni in quel settore. Magnifico esempio di abnegazione al dovere. — Grand Argentier, 20-24 giugno 1940-XVIII.

Sertorio Filippo fu Giovanni Luca e di Delle Piane Rosetta, da Genova, maggiore comando divisione fanteria « Forlì ». — Ufficiale in servizio di S. M. presso un comando di divisione, incaricato di organizzare lo sgombro di numerosi militari colpiti da congelamento in zona di aspra montagna, assolveva il compito con sagacia ed ardimento fra la tempesta e sotto violento fuoco nemico. Benchè colpito da inizio di congelamento continuava nel compito fino al suo termine. — Colle del Munie, 24 giugno 1940-XVIII.

Sorice Pietro di Angelo e di Napolitano Giuseppa, da Casamarciano (Caserta), capitano Ufficio lavori genio militare II corpo d'armata. — Direttore di lavori di difesa di prima linea, costituiva rapidamente un gruppo di circa mille operai civili e lavorando senza posa di giorno e di notte, in condizioni atmosferiche avverse e sotto tiro di artiglieria, costruiva in brevissimo tempo un importante tronco stradale in montagna. Coll'esempio di sangue freddo, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio, otteneva che i lavori continuassero regolarmente anche a contatto col nemico e durante azioni di fuoco. — Baracche Ciastiglione, 10-24 giugno 1940-XVIII.

Spinsanti Artemio di Marino e di Perucci Maria, da Ancona, aspirante ufficiale 8° reggimento artiglieria di C. d'A. — Comandante di una pattuglia di collegamento con la fanteria distaccata in prima linea, assolveva il compito con serenità, abnegazione, sprezzo del pericolo. Preso da principio di congelamento rifiutava di essere ricoverato e rimaneva in posto fino al completo assolvimento della missione, al termine della quale veniva leggermente ferito. — Alta Valle Stura, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Stavridhi Teodoro, di Demetrio e di Caranicoli Esmeralda, da Costantinopoli, artigliere scelto 24° raggruppamento Art. G. a F. — Addetto ad un osservatorio avanzato di gruppo, volontariamente si offriva di portare comunicazioni a reparti rimasti privi di collegamento, attraverso zona intensamente battuta. Con pronta iniziativa e sprezzo del pericolo riattivava solo sotto violento fuoco di controbatteria, linee telefoniche in più punti interrotte. — Villa Hambury, 22 giugno 1940-XVIII.

Tanturri Giuseppe di Liborio e di Cibellis Amelia, da Sulmona (Aquila), capitano 41° reggimento fanteria. — Addetto ad un comando di reggimento di fanteria, in tre giorni di dura lotta dava prova di elevate qualità di combattente. In un momento in cui un reparto avanzato rimaneva privo di ufficiali, ne assumeva con pronta iniziativa il comando e ne assicurava la continuità dell'azione. — Passo di Cuore - Colle Razet, 22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Tozzi Pietro di Federico e di Pini Maria Oliva, da Ota (Corsica), aspirante ufficiale 33° reggimento fanteria. — Comandante di plotone collegamenti intuita la necessità di intervenire tempestivamente, si lanciava alla testa dei propri uomini in rinforzo a reparti impegnati, portando il suo plotone alla conquista degli obiettivi prefissi. — Vieux Clocher, 23 giugon 1940-XVIII.

Tumelero Luigi di Giuseppe e di Crestani Maria, da Conco (Vicenza), geniere VIII settore G. a F. — Telefonista guardafili, durante un intenso bombardamento nemico, che provocava ripetute interruzioni al collegamento con una linea di particolare importanza, si offriva volontario per riattivare tale collegamento. Portava a termine l'arduo compito compiendo numerose volte, nella stessa giornata, la scalata di una cima e dando ripetute prove di elevato senso del dovere e di forte sprezzo del pericolo. — Guglia Rossa, 21 giugno 1940-XVIII.

Vezzoni Luigi fu Giovanni e fu Majorano Adele, da Piacenza, capitano 41° reggimento fanteria. — Ufficiale informatore di reggimento, assolveva il compito con perizia ed abnegazione esponendosi spesso in punti particolarmente battuti ed in posizioni avanzate. Con pronta iniziativa, in un momento difficile, assumeva il comando di un reparto rimasto,

in combattimento privo di ufficiale, e ne assicurava la continuità dell'azione. — Passo di Cuore - Colle Razet, 22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Vincenzo Evaristo di Luigi e di Lavolelli Maria, da Caprarola (Viterbo), carabiniere legione CC. RR. di Verona. — Partecipava a numerose ricognizioni in zona fortemente battuta. Si adoperava per rianimare i compagni di un reparto fortemente colpito dal tiro nemico, dando prova di sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Alta Valle Ubayetto, 21-25 giugno 1940-XVIII.

(3273)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 dicembre 1941-XX, n. 1567.

Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al raggruppamento degli uffici, alla fusione ed alla soppressione dei consorzi nonchè alla modifica dei loro confini territoriali si provvede, a termini dell'art. 62 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sentita la Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale.

La detta Federazione deve pure essere interpellata in sede di approvazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione dei consorzi di bonifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono sottoposte al controllo di merito della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale le deliberazioni dei consorzi di bonifica per l'assunzione di mutui.

I consorzi sono tenuti a comunicare al prefetto, ai fini dell'art. 64 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, tali deliberazioni nei due giorni successivi alla data di esse.

Quando i mutui siano da stipulare con la garanzia dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 81 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la stipulazione dei contratti è fatta a mezzo della stessa Federazione.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 2 primo comma e l'art. 3 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400;

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL
GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1568.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1569.

Autorizzazione all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma è autorizzato a costruire e gestire alloggi di sua proprietà da concedersi in affitto agli operai e addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate secondo i piani tecnici ed economici da approvarsi dal Ministro per la marina ai sensi e alle condizioni di apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro stesso e l'Istituto

case popolari e da sottoporre a benestare dei Ministri per le finanze e pei lavori pubblici e nelle località da essa convenzione determinate.

Art. 2.

Il Ministero della marina è autorizzato a versare all'Istituto case popolari, quale concorso per le spese relative alla costruzione e gestione degli alloggi di cui al precedente art. 1 e con le modalità che saranno previste nella convenzione di cui all'articolo stesso, la somma corrispondente al 50 per cento della spesa di costruzione degli alloggi e servizi relativi previsti dalla convenzione, spesa che si presume nella somma di L. 45.000.000.

Il Ministero della marina è autorizzato anche ad anticipare all'Istituto case popolari, salvo regolarizzazione finale, una somma pari al 25 per cento del concorso per facilitare l'immediata inizio e la rapida conduzione dei lavori.

Art. 3.

Un istituto di finanziamento che sarà designato dal Ministro per le finanze è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma dell'ammontare del 50 per cento del costo delle costruzioni e servizi relativi e in ogni modo in misura non superiore alla somma massima di L. 22.500.000.

I mutui, da ammortizzare in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado su tutte le costruzioni effettuate dall'Istituto a norma della presente legge.

Art. 4.

L'Istituto per le case popolari provvederà alla costruzione e gestione delle case di cui alla presente legge mediante apposita sezione autonoma con patrimonio e bilancio distinti, e terrà gli alloggi delle case stesse a disposizione della Regia marina alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO GENERALE

Art. 1.

E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Art. 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno.

I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalità giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella *A*.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

Art. 3.

E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico è stabilito nella annessa tabella *B*.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a' termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenenti al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Il posto di ispettore ginnico-sportivo, è conferito, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno fra gli istruttori di ruolo di educazione fisica della Gioventù Italiana del Littorio, che rivestano il grado di istruttore di III classe e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso l'Accademia della G.I.L. di Roma o la soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Potrà conferirsi anche ad istruttori di ruolo di educazione fisica della G.I.L. che rive-

stano il grado di istruttore di IV classe, purchè abbiano compiuto in questo ultimo grado almeno tre anni di servizio e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso le predette Accademie.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dell'articolo 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

Art. 5.

I Corpi dei vigili del fuoco sono distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella *C*.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 6.

La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze.

TITOLO SECONDO
PERSONALE

Capo I.
Disposizioni generali.

Art. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

Art. 8.

Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

Capo II.
Personale permanente.

Art. 9.

Alla nomina degli ufficiali si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

Gli ufficiali sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al Partito Nazionale Fascista, che abbiano conseguita la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, che siano muniti di laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneità fisica e statura non inferiore a metri 1,65, non debbono avere un'età superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

All'accertamento della idoneità fisica di cui al precedente comma procederà, prima degli esami scritti, una Commissione presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro per l'interno.

La decisione della Commissione medica è insindacabile.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale Scuola sono nominati ufficiali di V classe in base alla graduatoria formata al termine del corso. In caso contrario, sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sono esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Art. 10.

Gli ufficiali godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella 1, allegato 1, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, salve le modifiche apportate con le successive disposizioni di legge, nonchè dell'aggiunta di famiglia, nella stessa misura degli impiegati dello Stato.

Ad essi è, inoltre, corrisposta una indennità annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561:

Comandante delle Scuole, lire 6.000, di cui pensionabili lire 2.150;

Ispettori superiori e ufficiali di I classe lire 5.350, di cui pensionabili lire 1.850;

Ufficiali di II classe lire 4.650, di cui pensionabili lire 1.600;

Ufficiali di III classe lire 3.650, di cui pensionabili lire 1.450;

Ufficiali di IV classe lire 3.350, di cui pensionabili lire 1.200;

Ufficiali di V classe lire 2.650, di cui pensionabili lire 1.000.

Art. 11.

Gli ufficiali cessano dal servizio e sono collocati a riposo di ufficio quando raggiungono i seguenti limiti di età:

Comandante delle Scuole, anni 65;
Ispettori superiori e Ufficiali di I classe, anni 62;
Ufficiali di II classe, anni 60;
Ufficiali di III classe, anni 56;
Ufficiali di IV e V classe, anni 53.

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, degli ufficiali permanenti, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle aliquote, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 novembre 1923-II, n. 2835, ed alle colonne 4 e 5 della tabella « A » annessa al Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, per il grado gerarchico equiparato dei Corpi ivi indicati.

Art. 12.

Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra.

Nei riguardi del personale di cui al primo comma si applicano, ad ogni effetto, le norme sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi dei vigili del fuoco sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli iscritti stessi.

Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado, con uguale anzianità di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti e vigili avranno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi, a titolo di integrazione di pensione.

Presso la Cassa sovvenzioni antincendi, per i fini di cui al precedente comma, viene costituito un apposito « fondo integrazione pensioni » a favore del quale sarà devoluto l'intero importo del supplemento di rischio da stabilirsi con il decreto Reale di cui al comma primo.

Art. 13.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.

Il Ministro per l'interno ha pure facoltà di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purchè nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianità di grado.

Art. 14.

La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente:

Maresciallo di 1ª classe;
Maresciallo di 2ª classe;
Maresciallo di 3ª classe;
Brigadiere;
Vice brigadiere;
Vigile scelto;
Vigile.

Appartiene al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche.

Art. 15.

I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P. N. F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio ed abbiano appartenuto per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità fisica, non debbono avere una età superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

Art. 16.

La promozione a vigile scelto viene attribuita dal Consiglio di amministrazione del Corpo, nei limiti dei posti esistenti in organico per detto grado, per anzianità, ai vigili del Corpo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano ottenuta l'idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a vice-brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili e i vigili scelti di tutti i Corpi che abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali, ottenendo l'idoneità all'avan-

zamento, che abbiano qualifica non inferiore a buono e che non abbiano riportato da almeno tre mesi punizioni superiori alla riduzione dello stipendio o paga.

Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:

1° i vigili e vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

2° i vigili e vigili scelti forniti di licenza di scuole dell'ordine medio o che abbiano ottenuto l'ammissione ad una scuola dell'ordine superiore o abbiano altro titolo equipollente, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

3° i vigili e vigili scelti che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed al Corpo di polizia dell'Africa Italiana e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano nel Corpo dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso alla Scuola:

4° i vigili e vigili scelti che siano forniti di licenza di una scuola dell'ordine superiore o di altro titolo equipollente, con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola.

Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i sottufficiali di tutti i Corpi dei vigili del fuoco che abbiano ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre, debbono rivestire da almeno due anni il grado di vice-brigadiere per la promozione a brigadiere e da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe.

I concorsi di cui al 2° e 4° comma sono indetti annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti delle vacanze organiche esistenti, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

La promozione è conferita dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la promozione nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la promozione. Il concorrente che abbia ottenuto la promozione in una sede diversa da quella preferita può rinunziare alla promozione.

Capo III.

Personale volontario.

Art. 17.

Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.

Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno stabilite nel regolamento.

La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31.

Con lo stesso decreto previsto nell'articolo 12, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.

Per i volontari di 1ª classe il limite di età di cui all'articolo 15, comma 2°, è elevato a 35 anni. La qualità di volontario di 1ª classe costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Il personale volontario di 1ª classe, agli effetti dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, è equiparato al personale permanente. I contributi previsti dall'ordinamento della Cassa anzidetta sono commisurati agli assegni pensionabili iniziali vigenti per i vigili permanenti.

Agli effetti della valutazione, per il trattamento di quiescenza, il servizio prestato come volontari di 1ª classe è considerato continuativo per l'intera durata del rapporto del servizio stesso.

Nel caso che, in occasione di pubbliche calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il Ministero dell'interno disponga il richiamo temporaneo in servizio continuativo di personale volontario, i datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.

Capo IV.

Obblighi militari del personale.

Art. 18.

Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è esente dai richiami alle armi per istruzioni.

Art. 19.

In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi:

1° il personale permanente del Corpo;

2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purchè:

se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unità di prima linea;

se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di età ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialità, corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

TITOLO TERZO

MATERIALI E CASERME

Art. 20.

Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonchè tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di

casermaggio od ammobigliamento delle caserme, è di proprietà dei Corpi dei vigili del fuoco.

Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze di servizio.

L'immatricolazione degli automezzi o motomezzi dei Corpi dei vigili del fuoco è fatta a cura del Ministero dell'interno, a termine dell'articolo 97 del Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

In casi di urgente necessità, il Prefetto può ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

Art. 21.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.

TITOLO QUARTO

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 22.

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera *d*), nonchè quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.

Art. 23.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'articolo 22, 2° comma. Tale concorso è obbligatorio.

Art. 24.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.

Art. 25.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Azienda autonoma statale della strada, Milizia nazionale della strada, Uffici tecnici proviciali, comunali e simili).

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926-V, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti o di privati, dopo cessata l'urgenza;

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

Art. 27.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.

Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

CAPO II.

Organizzazione centrale

Art. 28.

Il Ministero dell'interno:

a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;

b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;

c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;

d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonchè le caratteristiche degli impianti e dei materiali;

e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;

f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.

Le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonchè degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

Art. 29.

Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite:

a) una Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;

b) una Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di istruzione per gli allievi sottufficiali.

Art. 30.

Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.

CAPO III.

Organizzazione periferica.

Art. 31.

Il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 6° per i Corpi di 1ª categoria e non inferiore al 7° per gli altri, nominato dal Prefetto, e composto:

a) del preside dell'Amministrazione provinciale;

b) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;

c) del ragioniere capo della Prefettura;

d) del comandante del Corpo.

Funziona da segretario il comandante del Corpo o altro funzionario dei ruoli statali dei servizi antincendi, addetto al Corpo, da lui delegato.

Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.

Art. 32.

Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

Art. 33.

Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco:

a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo dei vigili del fuoco;

b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;

d) provvede alle spese fisse e a calcolo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;

e) collauda i materiali acquistati;

f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;

g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;

h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;

l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

m) fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali;

n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;

o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

La disposizione della lettera *o*) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 34.

Ciascun Corpo dei vigili del fuoco è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonchè di quanto altro è necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.

TITOLO QUINTO

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I.

Gestione centrale.

Art. 35.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una « Cassa sovvenzioni antincendi » per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità giuridica ed è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

Art. 36.

La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:

a) del comandante delle Scuole;

b) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

c) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);

d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno.

Art. 37.

Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 38.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 38.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado non superiore al 5°;

c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado non superiore al 5°.

I revisori di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 39.

Le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi sono costituite:

a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 3° dell'articolo 45;

b) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi, di cui all'articolo 41;

c) dai contributi eventuali di enti e di privati;

d) dalle rendite del patrimonio.

Art. 40.

Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede:

a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;

b) alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;

c) a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessità dei servizi locali, mediante somministrazione in denaro o in natura;

d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

Art. 41.

Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al 2 per cento dei premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

CAPO II.

Gestione periferica.

Art. 42.

Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro per l'interno.

Il servizio di tesoreria dei Corpi dei vigili del fuoco è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 43.

Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:

a) dai canoni di cui all'articolo 45, commi 1° e 2°;

b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni antincendi;

c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'articolo 26;

d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;

e) dalle rendite del patrimonio.

Art. 44.

Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:

a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;

b) alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;

d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.

Art. 45.

I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935.

Per il Governatorato di Roma il canone è stabilito annualmente con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze, ma esso non potrà, comunque, essere inferiore al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo 1936.

Oltre i canoni suddetti è posto a carico di tutti i Comuni del Regno e del Governatorato di Roma un contributo aggiuntivo, proporzionale alla popolazione risultante dal censimento ufficiale, per il seguente importo complessivo:

Anno 1939	L.	25.000.000
Anno 1940	»	30.000 000
Anni successivi	»	40.000.000

Art. 46.

Gli elenchi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunicati, non più tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonchè agli esattori delle imposte.

Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi è disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.

Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI PER IL CASO DI MOBILITAZIONE E DI EMERGENZA

Art. 47.

I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

In caso di emergenza, saranno emanate particolari disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi.

Art. 48.

Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Personale.

Art. 49.

La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un quadriennio dalla entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo *A*, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8°, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

Per lo stesso periodo di cui al comma precedente, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per

le promozioni ai gradi 8° e 10° del ruolo tecnico transitorio (gruppo *B*) di cui all'articolo 52, è computato come anzianità di grado il periodo di tempo eccedente quello minimo stabilito per ottenere, a norma del comma 2° dello stesso articolo, l'assegnazione in sede di inquadramento rispettivamente del grado 9° e 11°, e ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 9°, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

La norma di cui ai due precedenti commi si applica, anche dopo il quadriennio, per quegli ufficiali che durante tale periodo non abbiano beneficiato di alcuna promozione nè dell'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8° del gruppo *A* o al grado 9° del gruppo *B*.

In attuazione del precedente comma, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Art. 50.

I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5° possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo, mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Provincie con funzioni di ufficiali, sia permanenti che incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali fossero provvisti del titolo di studio di cui all'articolo 9 e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

I comandanti titolari dei soppressi corpi comunali dei pompieri dei capoluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta la tabella *C*, è classificato il rispettivo Corpo.

Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi corpi comunali dei capoluoghi di provincia, rivestivano organicamente uno, due o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato il rispettivo comandante titolare.

I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei Comuni non capoluoghi di Provincia non possono essere inquadrati a grado superiore all'iniziale.

L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella *B* per i singoli gradi, fermo restando il disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo (per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore a quello complessivamente goduto dall'inquadrato agli stessi titoli allorchè apparteneva ai soppressi corpi pompieri comunali.

Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado.

Art. 51.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:

a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo *A*, provvisti del titolo di studio di cui all'articolo 9, che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi di impiegati civili, e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;

b) concorso per titoli ed esami, limitatamente al grado iniziale, fra gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco e fra i funzionari non di ruolo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, aventi anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato o volontario); che siano forniti oltre che degli altri requisiti, prescindendo dal requisito dell'età e della qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, del titolo di studio di cui all'articolo 9, prestino servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del bando di concorso e siano in possesso della necessaria attitudine fisica.

L'attitudine fisica di cui alle lettere *a*) e *b*) verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'articolo 9, 4° e 5° comma.

L'attitudine tecnica di cui alla lettera *a*) verrà accertata dalla Commissione di cui all'articolo 54.

Art. 52.

Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati nel ruolo tecnico transitorio gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, che fossero provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano almeno un anno di servizio di ruolo.

Il collocamento in ciascun grado è effettuato secondo l'anzianità di servizio.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 50.

I posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, e quelli che si rendessero disponibili nel ruolo tecnico transitorio (gruppo *B*), tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, entro il 31 dicembre 1941-XX, potranno essere coperti, limitatamente al grado 11°, mediante concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali non di ruolo dei soppressi corpi pompieri che abbiano esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale, e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per l'inquadramento.

Al personale del ruolo tecnico transitorio che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4, comma 3°, 10, comma 1°, 11 e 21, comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennità di cui all'articolo 10, comma 2°, nelle misure seguenti:

Ufficiale di 3ª classe, lire 1.850 di cui pensionabili lire 700;

Ufficiale di 4ª classe, lire 1.650 di cui pensionabili lire 600;

Ufficiale di 5ª classe, lire 1.350 di cui pensionabili lire 500;

Ufficiale di 6ª classe, lire 1.150 di cui pensionabili lire 400.

Art. 53.

I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 54 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, ai sensi degli articoli 50 e 52 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 54.

I concorsi di cui agli articoli 51 e 52, comma 5°, saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Art. 55.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*), dell'articolo 51 e al comma 5° dell'articolo 52 e gli squadristi sistemati o da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, che non fossero provvisti di trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, di metà del servizio di ufficiale dei vigili del fuoco effettivamente prestato, in qualità di avventizio, dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, contro pagamento di un conributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto della nomina per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

Il servizio di cui al comma precedente è pure riconosciuto utile ai fini dell'articolo 21 del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Al personale di cui al 1° comma, già iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applicano, per il cumulo dei servizi, le norme stabilite nel 7° comma dell'articolo 59.

Art. 56.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano assolto agli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestavano servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII n. 333.

Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e che siano in servizio da almeno un anno;

b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;

c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'articolo 15;

d) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'articolo 16. Potranno essere inquadrati nel grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, purchè, in seguito ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneità a conservare il grado rivestito.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 57.

L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 56 è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31 ed è approvata dal Prefetto.

Il concorso di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 è indetto dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per l'interno. Il concorso sarà espletato con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

L'attitudine fisica verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'articolo 9, 4ª e 5° comma. L'attitudine tecnica verrà accertata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

La nomina è fatta dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

Art. 58.

L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità di servizio speciale di cui il perso-

nale ufficiali, sia permanente che incaricato, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso, ai medesimi titoli, al grado conferito in sede di inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

Tale assegno personale è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

Agli ufficiali permanenti che, all'atto dell'inquadramento, godevano dell'alloggio gratuito per espressa norma dei regolamenti organici comunali, verrà corrisposto, a carico della Cassa sovvenzioni antincendi, per i periodi nei quali non possano usufruire dell'alloggio in natura, un compenso straordinario uguale all'indennità di alloggio prevista per gli ufficiali di pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 59.

Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale, inquadrato ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, e degli articoli 50 e 52 della presente legge, che era iscritto a regolamenti comunali di pensione, il trattamento di quiescenza sarà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati e con le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali se trattasi di ufficiali permanenti o di ufficiali del ruolo tecnico transitorio, e con le norme degli impiegati civili dello Stato se trattasi di coadiutori del ruolo tecnico transitorio o di personale del ruolo dei servizi speciali.

La spesa per le pensioni suddette viene ripartita fra lo Stato ed i Comuni in relazione alla durata dei servizi prestati.

E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o convenzione speciale in vigore prima dell'inquadramento.

Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento è calcolato in una frazione dell'assegno di quiescenza determinato come al comma precedente, avente per numeratore il numero degli anni e frazione di anno di servizio comunale utili per la pensione e per denominatore il numero di anni totali di servizio, col limite massimo del numero di anni corrispondente all'aliquota massima di pensione secondo il regolamento o convenzione speciale. In nessun caso la quota comunale potrà essere inferiore all'ammontare del trattamento di quiescenza cui il personale avrebbe avuto diritto all'atto dell'inquadramento.

Gli ufficiali permanenti, inquadrati ai sensi degli articoli 48, 50 e 52 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato, con carattere di stabilità, nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

Per il personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, nel trattamento di quiescenza da liquidarsi a norma del comma stesso, è posta a carico della Cassa predetta una quota determinata secondo le disposizioni dell'articolo 57 dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41.

Alla cessazione dal servizio, in favore del personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali o ad altri Istituti previdenziali sarà liquidato il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti in proporzione agli anni di iscrizione ai predetti Istituti. Ai fini del minimo di anni di servizio eventualmente richiesto per tale trattamento, si terrà anche conto del servizio prestato dopo l'inquadramento.

Art. 60.

A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'articolo 56, che, in base alle facoltà previste dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, era iscritto a regolamenti comunali di pensione, alla cessazione dal servizio il trattamento di quiescenza sarà liquidato dalla Cassa predetta in base al cumulo dei servizi prestati e secondo le norme sull'ordinamento della Cassa stessa. La spesa relativa farà carico ai Comuni limitatamente al servizio prestato fino alla data dell'inquadramento. Fino a tale data il personale predetto continua a mantenere l'iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data di inquadramento è calcolato secondo le modalità previste nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

Art. 61.

Il personale permanente proveniente dai cessati corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.

Il trattamento di quiescenza a favore del personale permanente non inquadrato iscritto a regolamenti comunali di pensione, sarà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati e la relativa spesa farà carico per intero ai Comuni. Per il personale stesso sarà mantenuta, fino alla cessazione dal servizio, la iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

Il personale predetto che, all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, trovavasi iscritto all'Istituto nazionale fasci-

sta della previdenza sociale, continua a mantenere l'iscrizione all'Istituto stesso fino alla cessazione dal servizio.

Art. 62.

Per il primo concorso per l'assunzione di vigili del fuoco che verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'appartenenza ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario, richiesta dal 1° comma dell'articolo 15, è ridotta a tre mesi.

Capo II.

Materiali e caserme.

Art. 63.

I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonchè le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e destinati al servizio dei corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sono devoluti in proprietà ai Corpi dei vigili del fuoco.

Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto, potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le Amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'articolo 21, corrisponderanno ai Comuni il canone di affitto.

Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri enti pubblici e privati, per prestazioni di servizio antincendi da parte dei corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi dei vigili del fuoco ai corpi comunali.

Capo III.

Canoni consolidati.

Art. 64.

I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'articolo 45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1935, tenuto presente quanto segue:

a) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;

b) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegnava promiscuamente i servizi antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;

c) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri cumulativamente con altri servizi del Comune;

d) la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;

e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa la iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;

f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;

g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provvista di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonchè tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.

Art. 65.

Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonchè le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.

Art. 66.

Per i Comuni che avevano corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non può essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

Per i Comuni, che avevano corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, le percentuali di cui ai commi 1° e 2° sono elevate a tre decimi.

Art. 67.

Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'articolo 91, lettera *d*), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII,

n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di lire 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico del 1936.

Art. 68.

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal Prefetto.

Art. 69.

L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'articolo 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936-XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

I canoni di cui all'articolo 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 70.

Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonchè quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della presente legge.

Art. 71.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

Art. 72.

Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze e con gli altri eventualmente competenti.

Art. 73.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, ed il Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 454.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 70, rimangono ferme, in quanto non siano incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di servizi antincendi.

Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera *d*) dell'articola 64.

In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui alla presente legge restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 61, hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL
GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

NUMERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO

Numero	Corpo	Numero	Corpo
1	Roma	39	Imperia
2	Alessandria	40	Taranto
3	Ancona	41	Pola
4	Aosta	42	La Spezia
5	L'Aquila	43	Lecce
6	Arezzo	44	Littoria
7	Ascoli Piceno	45	Livorno
8	Asti	46	Lucca
9	Avellino	47	Macerata
10	Bari	48	Mantova
11	Belluno	49	Apuania
12	Benevento	50	Matera
13	Bergamo	51	Messina
14	Bologna	52	Milano
15	Bolzano	53	Modena
16	Brescia	54	Napoli
17	Brindisi	55	Novara
18	Cagliari	56	Nuoro
19	Caltanissetta	57	Padova
20	Campobasso	58	Palermo
21	Fiume	59	Parma
22	Catania	60	Pavia
23	Catanzaro	61	Perugia
24	Chieti	62	Pesaro
25	Como	63	Pescara
26	Cosenza	64	Piacenza
27	Cremona	65	Pisa
28	Cuneo	66	Pistoia
29	Enna	67	Potenza
30	Ferrara	68	Ragusa
31	Firenze	69	Ravenna
32	Foggia	70	Reggio Calabria
33	Forlì	71	Reggio Emilia
34	Udine	72	Rieti
35	Frosinone	73	Agrigento
36	Genova	74	Rovigo
37	Gorizia	75	Salerno
38	Grosseto	76	Sassari

Numero	Corpo	Numero	Corpo
77	Savona	86	Treviso
78	Siena	87	Trieste
79	Siracusa	88	Varese
80	Sondrio	89	Venezia
81	Teramo	90	Vercelli
82	Terni	91	Verona
83	Torino	92	Vicenza
84	Trapani	93	Viterbo
85	Trento	94	Zara

TABELLA *B*.

SERVIZI ANTINCENDI

1. — RUOLO TECNICO (UFFICIALI PERMANENTI).

(*Gruppo* A).

	Numero dei posti
Grado 5° - Comandante delle scuole	1
» 6° - Ispettore superiore e ufficiale di 1ª classe	10 (*a*)
» 7° - Ufficiale di 2ª classe	14
» 8° - Ufficiale di 3ª classe	27
» 9° - Ufficiale di 4ª classe	60
» 10° - Ufficiale di 5ª classe	38
	150

2. — RUOLO TECNICO TRANSITORIO (UFFICIALI PERMANENTI E COADIUTORI) (*b*).

(*Gruppo* B).

	Numero dei posti
Grado 8° - Ufficiale di 3ª classe e Coadiutore principale	5
» 9° - Ufficiale di 4ª classe e Coadiutore	10
» 10° - Ufficiale di 5ª classe e Coadiutore aggiunto	34
» 11° - Ufficiale di 6ª classe e Vice Coadiutore	
	49

3. — RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI.

(*Gruppo* A).

	Numero dei posti
Grado 7° - Ispettore sanitario (*c*)	1
» 10° - Ispettore ginnico-sportivo (*d*)	1
	2

(*a*) Di cui tre con funzioni di ispettore superiore. Tali funzioni sono affidate a scelta del Ministro per l'interno agli ufficiali di 1ª classe.

L'incarico è temporaneo e revocabile.

Gli ispettori superiori si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

(*b*) I posti di questo ruolo mano mano che si rendono disponibili sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime nove eliminazioni non dànno luogo ad aumento di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10° e le rimanenti otto nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo *A*.

(*c*) Consegue il grado 6°, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'Interno, dopo avere compiuto nel grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

(*d*) Consegue, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, il grado 9° dopo avere compiuto nel grado 10° almeno 8 anni di effettivo servizio.

(*Gruppo* C).

	Numero dei posti
Grado 8° - Assistente principale	2
» 9° - Primo assistente	2
» 10° - Assistente	3
» 11° - Assistente aggiunto	3
» 12° - Vice assistente	6
	16

TABELLA *C*.

CATEGORIA DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO (*a*)

Categoria 1ª:

Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

Categoria 2ª:

Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

Categoria 3ª:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

Categoria 4ª:

Agrigento - Aosta - Apuania - L'Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Littoria - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

Categoria 5ª:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

(*a*) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe.

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 è aggiunto in fine il seguente comma:
« Parimenti potranno essere ammesse, in base a deroga da concedersi di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati o enti che esplichino attività industriale d'interesse nazionale e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, e sempreché le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8, primo comma, alle parole: « fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra », sono sostituite le altre: « per tutta la durata della guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1941-XX.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca *Michelino,* di stazza lorda tonn. 135,40, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Amoruso Michele fu Nicola, con sede a Bari: dalle ore 15 del 25 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Marcantonio,* di stazza lorda tonnellate 34,07, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Di Fazio Archimede, con sede a Nettunia: dalle ore 10 del 13 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Addis Abeba,* di stazza lorda tonnellate 20,60 iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Feliciotti Filippo, con sede a Porto Recanati: dalle ore 16 del 1° ottobre 1941;

Motopeschereccio *Francesca,* di stazza lorda tonnellate 29,25, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Crivello Giovanni, con sede a Trapani: dalle ore 12 del 23 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Giuseppe Cuccurcse,* di stazza lorda tonn. 20,08, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Strignano Angela fu Francesco, con sede a Barletta: dalle ore 8 del 20 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Annunziata Madre,* di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Iacomino Antonio, con sede a Resina: dalle ore 9 del 16 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Madonna di Portosalvo,* di stazza lorda tonnellate 20,82, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Celotto Ciro, con sede a Resina: dalle ore 11 del 16 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Nemesio,* di stazza lorda tonnellate 22,67, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Volpini Nazareno di Francesco, con sede a Porto Recanati: dalle ore 8 del 20 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Maria Maddalena,* di stazza lorda tonn. 18,9, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Scala Francesco, con sede a Torre del Greco: dalle ore 10 del 18 ottobre 1941;

Motopeschereccio *Giovinezza,* di stazza lorda tonnellata 24,54, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Castiglione Ettore, con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 12 del 12 novembre 1941;

Motopeschereccio *Falco,* di stazza lorda tonn. 42,43, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costanzo Oreste, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 12 del 15 novembre 1941;

Motopeschereccio *Maria,* di stazza lorda tonn. 20,16, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Trevisani Nazzareno fu Francesco, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 8 del 17 novembre 1941;

Motopeschereccio *28 Ottobre,* di stazza lorda tonnellate 23,17, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Rosati Adalberto fu Romolo, con sede a Fano: dalle ore 10 del 19 novembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 389.

(384)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1942-XX.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1941-XIX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Borgatti quale consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista G. Battista Ferrario quale presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, ed il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX con il quale al fascista predetto veniva confermata la stessa qualità — in dipendenza della medesima carica — quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, ai fascisti Mario D'Havet, Giacomo Di Giacomo, Gino Miniati, Cipriano Efisio Oppo, Augusto Rebucci ed Alessandro Tarabini per la qualità, rispettivamente, di componente della Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F., di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, di componente della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza del P.N.F., di componente della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei professionisti e degli artisti, di componente della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza degli industriali e di componente della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali il fascista Mario D'Havet viene nominato presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, in sostituzione del fascista G. Battista Ferrario; il fascista Gino Miniati viene nominato componente della Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F., in sostituzione del fascista Mario D'Havet; il fascista G. Battista Ferrario viene nominato componente della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza degli industriali, in sostituzione del fascista Augusto Rebucci, deceduto; il fascista Alessandro Tarabini viene nominato componente della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei professionisti e degli artisti, in sostituzione del fascista Cipriano Efisio Oppo; il fascista Francesco Borgatti viene nominato componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giacomo Di Giacomo; il fascista Adelchi Serena viene nominato componente della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza del P.N.F., in sostituzione del fascista Gino Miniati; il fascista Augusto Agostini viene nominato componente della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei professionisti e degli artisti, in sostituzione del fascista Alessandro Tarabini; il fascista Giuseppe Tassinari viene nominato componente della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza degli agricoltori, in sostituzione del fascista Francesco Borgatti, ed il fascista Ettore Frattari viene nominato presidente della Confederazione fascista degli agricoltori, in sostituzione del fascista Carlo Pareschi, nominato Ministro per l'agricoltura;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quali componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni in dipendenza della carica a fianco di ciascuno di essi indicata:

Augusto Agostini quale componente della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Ettore Frattari quale presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e, come tale, anche per la qualità di componente del Gran Consiglio del Fascismo e di componente del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Adelchi Serena quale componente della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza del P.N.F.;

Giuseppe Tassinari quale componente della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza degli agricoltori.

Ai sottoindicati fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quali componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni in dipendenza della carica a fianco di ciascuno di essi indicata:

Francesco Borgatti quale componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, cessando da consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Mario D'Havet quale presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione — e come tale anche quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. — cessando da componente della Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F.;

G. Battista Ferrario quale componente della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza degli industriali, cessando da presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e, come tale, anche da componente del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Gino Miniati quale componente della Corporazione della meccanica in rappresentanza del P.N.F., cessando da componente della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza del P.N.F.;

Alessandro Tarabini quale componente della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei professionisti e degli artisti, cessando da componente della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei professionisti e degli artisti.

I fascisti Giacomo Di Giacomo e Cipriano Efisio Oppo decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

(431) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima italiana Dollfus Mieg e C., con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima italiana Dollfus Mieg e C., con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Jacometti;
Vista la relazione del sequestratario della predetta società;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940 con il quale la Società anonima italiana Dollfus Mieg e C., con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(445)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Singer, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Singer, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America Singer Manifacturing Company di New York;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Singer, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luigi Begnotti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(417)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1942-XX.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394;
Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 736, che ha prorogato fino al 28 ottobre 1943 il funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte;
Ritenuto che l'Eccellenza gr. uff. dott. Pasquale Tempesta, presidente di Sezione della Corte di cassazione del Regno, membro della Commissione predetta, è decaduto di diritto dalla carica per aver raggiunto il limite di età stabilito dal penultimo capoverso dell'articolo 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Decreta:

Il comm. dott. Aurelio Sciacca, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione dell'Eccellenza gr. uff. dott. Pasquale Tempesta.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

(418) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 dicembre 1941 è stato concesso l'exequatur al dott. Gebhardt von Walther, console di Germania a Tripoli.

(421)

In data 13 gennaio 1942-XX è stato concesso l'exequatur al signor Dragotin Pavlovic, vice console di Danimarca a Fiume.

(420)

In data 13 gennaio 1942-XX è stato concesso l'exequatur al conte Luigi Librario, console onorario di Finlandia a Torino.

(422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 gennaio 1942-XX - N. 16

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,225
Id. 3,50 % (1902)	77,025
Id. 3 % lordo	52,95
Id. 5 % (1935)	93 —
Redimibile 3,50 % (1934)	73,30
Id 5 % (1936)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni Tesoro novenn. 4 % scad. 15 febbraio 1943	98,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,05
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	98,175
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 gennaio 1942-XX - N. 17

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,275
Id. 3,50 % (1902)	77,15
Id. 3 % lordo	52,975
Id 5 % (1935)	93, 25
Redimibile 3,50 % (1934)	73,45
Id 5 % (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,85
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,525
Id. Id. Id 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,075
Id. Id. Id. 5 % - Id (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,425
Id Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 104

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36269 - Data 15 luglio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Vergili Giuseppe di Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4622 - Data: 28 aprile 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Bartolomeo Nicola fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 1.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3801 - Data: 19 settembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Boscia Giovanni fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3512 - Data: 28 giugno 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari Intestazione: Gentile Giovanni fu Luca - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2117 Data: 21 ottobre 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. - Intestazione: Giganti Enrico fu Antonino - Titoli del Debito pubblico al portatore 3: rendita L. 2250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

(237) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Michelangeli Luigi fu Giovanni, già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 31.

(388)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco « C » delle aziende commerciali e industriali appartenenti a cittadini italiani ed apolidi di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI FIUME

Supplemento agli elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio e n. 222 del 21 settembre 1940-XVIII.

A) NUOVE ISCRIZIONI

79. *Gangi Ferdinando* - Data della denuncia: 3 settembre 1941-XIX, sede Fiume, via Sebenico 11-13, pastificio, registro ditte C.P.C. n. 4783, proprietario: Gangi Ferdinando fu Oscarre.

80. *Rahamin Alice* ved. Pinter successore di Giacomo Kornicza1, Fiume, via delle Pile, 3, registro ditte C.P.C. 2702, commercio vetrami, porcellane, articoli casalinghi e chincaglierie.

B) CANCELLAZIONI E RETTIFICHE

3. *Herzel Francesco* - Fiume, via Pascoli 4, registro ditte 339, cessata il 10 agosto 1941-XIX.

4. *E. R. Sarinich succ. E. Pollak e Ci.* - Fiume, via M. Angheben 15, registro ditte 1448, cessata il 30 giugno 1941.

12. *Weiss Jacques* genero di Salomone Weiss - Fiume, piazza Regina Elena, 1, registro ditte 2997, cessata il 30 giugno 1941-XIX.

13. *Mode L'Ideale Boehm Elvira* - Fiume, corso Vittorio Emanuele III, registro ditte 3654, cessata il 15 luglio 1941-XIX.

14. *Navarro Ugo* Fiume, corso Vittorio Emanuele III 19, registro ditte 1310, cessata il 16 giugno 1941-XIX.

15. *Felice Neuberger* (Fiume) e figlio - Fiume, via Pomerio 32, registro ditte 3513, cessata il 20 dicembre 1940.

20. *Berger Elena* - Fiume, via Italo Balbo 9, registro ditte 2539, cessata il 24 settembre 1940-XVIII.

21. *Bermann Ermanno* Fiume, via Buonarroti 7, registro ditte 2972, cessata il 1° agosto 1940-XVIII.

31. *Gelles Maurizio* - Abbazia, corso Vittorio Emanuele III n. 23, registro ditte 2029, cessata il 15 ottobre 1940-XVIII.

39. *Levi Maurizio* Laurana 184, registro ditte 1932, cessata il 7 dicembre 1940-XIX.

43. *Milch Emilio* Fiume, via Buonarroti 8, registro ditte n. 317, cessata il 6 novembre 1940-XIX.

45. *Moskovitz Nathan* - Fiume, piazza Principe Umberto 5, registro ditte 353, cessata il 31 agosto 1941-XIX.

46. *Nathan Bernardo* - Abbazia, corso Vittorio Emanuele III, registro ditte 1717, cessata il 15 ottobre 1941-XIX.

51. *Ottenfeld Marco* Abbazia, corso Vittorio Emanuele III, registro ditte 3577, cessata il 15 ottobre 1941-XIX.

53. *« Alla Città di Roma » di Panger Osvaldo* - Fiume, corso Vittorio Emanuele III 29, registro ditte n. 4134, cessata il 13 dicembre 1940-XIX.

54. *Agenzia Giornali « Globus » di Arturo Platzner* - Fiume, via V. de Domini, registro ditte 646, cessata il 31 agosto 1940-XVIII.

55. *Rosemberger Bernardo* - Abbazia, via Ugo Foscolo n. 22, registro ditte 3000, cessata il 6 ottobre 1940.

61. *Korniczai F.* - Abbazia, corso Vittorio Emanuele III 182, registro ditte 1783, cessata il 23 gennaio 1941-XIX.

62. *Schulhof Ottone* - Abbazia, via Garibaldi 398, registro ditte 1122, cessata il 30 giugno 1940-XVIII.

70. *Weiss Bernardo* - Abbazia, portici Albergo Palazzo, registro ditte 2844, cessata il 15 ottobre 1940-XVIII.

71. *Fratelli Weiss di Ermanno* Abbazia, corso Vittorio Emanuele III, villa Bernicich, registro ditte 3063, cessata il 15 ottobre 1940-XVIII.

74. *Bar Delicatezze « Savoia » di Weiss Teresa in Valles* - Registro ditte 3870, Abbazia bagno Savoia, cessata l'11 agosto 1940-XVIII.

76. *A. Denes Co.* - Fiume, via Macchiavelli 1, registro ditte n. 4960, cessata l'agenzia di assicurazioni nonchè l'attività di agente marittimo raccomandatario; rimane quale agente mandatario della Comp. Reale Olandese di Navigazione, 3 dicembre 1941-XIX.

(424)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LIVORNO

CESSAZIONI

1. Bolaffi Alfredo, ottico, via Vittorio Emanuele, 4 - Cessato il 20 luglio 1941.
2. Boccara Giulio, coloniali, via Giglio, 7 - Discriminato l'8 maggio 1941.
3. Bologna Emilia, calzature, piazza Vittorio Emanuele, 5 - Cessato il 3 marzo 1941.
4. Coen Giuseppe, amb. mercerie, via Coroncina, 2 - Cessato il 12 aprile 1941.
5. Ferro Giulia, rigattiera, via Piave, 8 - Cessato il 20 dicembre 1940.
6. Finzi Tina, libreria, via Vittorio Emanuele, 33 - Cessato il 20 giugno 1941.
7. Nunes Egidio, tessuti, Campiglia - Cessato il 1° ottobre 1940.
8. Misul Clelia, calzature, piazza Vittorio Emanuele 5 - Cessato il 3 marzo 1941.
9. Rabà Vanda, tessuti, Piombino - Cessato il 2 febbraio 1941.
10. Procaccia S. & F., tessuti ingrosso, via Giovannetti - Cessato il 1° novembre 1941.
11. Pesaro Adriano, ambulante, via Maggi 38 - Cessato il 13 giugno 1941.
12. Piperno Argia, antiquario, Scavi Novi Lena - Cessato il 31 luglio 1941.
13. Tedeschi Regina, ambulante, via Chiarini 9 - Cessato il 1° maggio 1941.
14. Piperno Giuseppe, noleg. carrette, via Piave 22 - Cessato il 17 dicembre 1941.

(423)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, in liquidazione, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Nella seduta tenuta il 13 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, in liquidazione, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), l'avvocato cav. Francesco Maria Laganà fu Tommaso è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(319)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 106 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;
Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, col quale vengono stabilite le modalità per l'accertamento del requisito militare per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente benefici ai capi di famiglia numerosa;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra e successive modificazioni;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 767, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, numero 137;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quella della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 866;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, concernente l'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;
Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVII, n. 610, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 274;
Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato l'espletamento dei concorsi per l'anno XX;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1941-XX, n. 32962/1306-3-6/1.3.1 con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a 106 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 106 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui al quinto comma del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.
Detto limite massimo di età è elevato:
1) di anni cinque per coloro:
che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari;
che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;
2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.
A coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo

in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero ai Fasci di combattimento, a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

A coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si cumulano con quelle previste dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato, ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente decreto. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di 90 giorni sopraindicato.

E' consentito esclusivamente agli aspiranti che dimostrino (con regolare dichiarazione rilasciata dalla autorità militare competente) di essere chiamati alle armi di far pervenire al Ministero entro il suddetto termine di 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 10, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 10 e dell'art. 11, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione stessa. Detto certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesta l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione;

2) diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quello in giurisprudenza, rilasciato cioè da qualsiasi altra Facoltà (economia e commercio, scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze economiche e marittime, ecc.) presso la quale formino oggetto di studio anche materie giuridiche ed economiche.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

8) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un Ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti stessi sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti, che non rivestono il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale autenticazione dovranno altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico, gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 1 della legge 25 settembre 1940-XIX, n. 1453, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero, di cui al Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 ed alla legge 4 luglio 1941-XIX, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita delle prescritte marche da bollo da L. 8, annullate dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, coloro che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, abbiano partecipato alle relative operazioni militari e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare del 1937.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva o dal podestà. In quest'ultimo caso, però, detto certificato dovrà essere munito della conferma da parte del commissario di leva. Coloro, invece, che non avessero ancora concorso alla leva, dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi dal podestà.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) munita delle prescritte marche da bollo per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

12) il certificato di matrimonio, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati. A tale certificato dovrà essere unita una dichiarazione in carta libera dell'interessato attestante se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge;

13) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia aeronautica, Regia marina, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S., possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Gli aspiranti cittadini albanesi allegheranno alle domande di ammissione al concorso, che dovranno pervenire al Ministero della guerra entro il termine di cui al precedente art. 3, i documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 4 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in carta da bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, dalla legge 4 luglio 1941-XIX, n. 108, dal R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e dall'art. 12 della legge 4 giugno 1940-XVIII, n. 1014.

Art. 11.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 8 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari, cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 30 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, di coloro che, in qualità di militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari e di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio non isolato all'estero in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati siano caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni e l'assegno temporaneo di guerra previsto dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Art. 15.

A termine del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina in ruolo, a prestare servizio in uno degli « Uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di corpo d'armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
SCUERO

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

1) Diritto civile.
2) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
3) Economia politica e scienza delle finanze.
4) Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro 1° del Codice penale.
5) Nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri 1° e 3° del Codice di commercio.
6) Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7) Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
9) Leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.
10) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni amministrative (R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, e modificato con R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301; R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521; R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 244; testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263; regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443; R. decreto 19 luglio 1923-I, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(426)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 17 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1914, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;
Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di capo manipolo in servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale;
Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante modificazioni alla preindicata legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1008;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 1941, n. 25419/19520-16/1-3/1 con la quale viene autorizzato il concorso per 17 posti di capo manipolo;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 17 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dei seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al Partito (comprese le organizzazioni giovanili). Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o dai Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni. Gli aspiranti beneficieranno delle facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

d) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*,

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie conseguita presso una delle facoltà delle Regie università del Regno;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu la autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

E' data facoltà ai candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi di presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun componente.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionale.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sei ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi, risultante dalla media dei voti conferiti da ogni componente.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art. 10.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta (con palline bianche e nere) sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun componente della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta;
b) il punto di merito per la seconda prova scritta;
c) il punto di merito per la prova orale;
d) il punto di merito per i titoli presentati;
e) risultato medio;
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M.V.S.N.;
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'articolo 11 e tenendo presente quanto previsto all'art. 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno.

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 12 gennaio 1942-XX.

Il Ministro: PARESCHI

(467)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Avviso di rettifica

Nei decreti Ministeriali 5, 6, 7 dicembre 1941-XX, che bandiscono i concorsi: per sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*), cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) e tre posti di vice traduttore in prova (gruppo *B*) nei ruoli del Ministero della cultura popolare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 29 dicembre 1941-XX, all'art. 8, sesta riga, ove è detto « Tale limite è elevato a 35 anni » deve leggersi « Tale limite è elevato di 5 anni ».

(466)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, riguardante la graduatoria degli idonei nel concorso a 330 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, pubblicato a pag. 5122 della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 30 dicembre 1941, ai numeri 2, 10 e 21 devono rispettivamente leggersi: Giulietti Arturo Vadimiro anzichè Giulietti Arturo, Giacolletti Pietro anzichè Piero, Calza Laudo anzichè Lando.

(425)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variazione alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 24593-*bis* del 12 agosto 1941-XIX, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939;

Ritenuto che la signora Gandolfi Zumna designata per la condotta ostetrica del comune di Marcignago-Battuda, ha rinunciato alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 5 dicembre 1941, del podestà di Marcignago;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvate con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora ostetrica Gandolfi Zumna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Marcignago e designata per la nomina la signora Razzini Elisa domiciliata in Canneto Pavese

Il podestà di Marcignago a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Marcignago è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 14 gennaio 1942-XX

Il Prefetto.

(427)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti ed il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Vista la graduatoria formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939:

1. Sanza Elena . . . . punti 49,500
2. Loglisci Antonietta . . . . » 46,500
3. Nicolotti Quirina . . . . » 45,625
4. Moio Palma . . . . » 45,375
5. Renda Giuseppina . . . . » 44,625
6. Cuccarini Laura . . . . » 36,250

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 19 gennaio 1942-XX

Il prefetto: U. D'EUFEMIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si approvava la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici delle condotte messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse segnate:

Sanza Elena, condotta ostetrica di Vietri di Potenza;
Loglisci Antonietta, condotta ostetrica di Brienza;
Nicolotti Quirina, condotta ostetrica di Avigliano;
Moio Palma, condotta ostetrica di Viggianello;
Renda Giuseppina, nessuna assegnazione essendo stata indicata dalla candidata una sola condotta già attribuita ad altra concorrente precedente in graduatoria;
Cuccarini Laura, condotta ostetrica di Balvano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Potenza, addì 19 gennaio 1942-XX

Il prefetto: U. D'EUFEMIA

(429)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.